

STATUTO  
FONDAZIONE  
"SCUOLA DELL'INFANZIA DI SORBOLO MONUMENTO AI CADUTI IN  
GUERRA"

TITOLO I

ORIGINE, DENOMINAZIONE E SEDE

Art. 1

1. La Fondazione trae origine dalla trasformazione dell'Associazione "*Scuola dell'Infanzia di Sorbolo Monumento ai Caduti in Guerra*".
2. In origine, l' "*Asilo Monumento ai Caduti in Guerra di Sorbolo*", eretto in Ente Morale con R.D. 9/8/1935 e disciplinato dalle norme I.P.A.B., fu costituito grazie alle offerte raccolte tra la cittadinanza, il Comune, gli enti e la Parrocchia, "*per proseguire nello stesso l'attività dell'asilo parrocchiale allo scopo di onorare più degnamente, attraverso un'opera benefica a imperitura memoria, gli eroi che in sublime sacrificio hanno donato tutto alla Patria*". L' *Asilo Monumento* di memorie e di vita, deve significare ai contemporanei e ai posteri la gratitudine civile di Sorbolo verso i Combattenti suoi Figli che furono una testimonianza eroica per il proprio Paese.
3. Con decreto del Presidente della Giunta Regionale della Regione Emilia-Romagna n. 190 del 6/9/2010, l' "*Asilo Monumento ai Caduti in Guerra di Sorbolo*" ha assunto personalità giuridica di diritto privato ed è stato iscritto nel registro delle persone giuridiche private, assumendo la denominazione "*Scuola dell'Infanzia di Sorbolo Monumento ai Caduti in Guerra*" nonché la natura di Associazione, ai sensi dell'art. 14 e segg. del Codice civile.
4. Una volta effettuata la iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, la denominazione della Fondazione sarà "*Scuola dell'Infanzia di Sorbolo Monumento ai Caduti in Guerra - ETS*".
5. La Fondazione ha sede legale nel Comune di Sorbolo Mezzani (PR). L'eventuale trasferimento della sede legale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera del Consiglio di Amministrazione.



*Teber*  
*Adriano Doro*

## TITOLO II FINALITA' E ATTIVITA'

### Art. 2

1. La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente **finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale** mediante lo svolgimento di attività di interesse generale in ambito educativo e di istruzione.
2. La Fondazione intende perseguire le proprie finalità mediante lo svolgimento delle seguenti attività di:

a) **educazione, istruzione e formazione, ai sensi della legge 53/2003 e simili, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa**, tra le quali:

- gestione di scuole dell'infanzia e di altri servizi socioeducativi anche a carattere innovativo o di durata temporanea, anche rivolti a bambini di età superiore a sei anni, con finalità educative, di socializzazione e formazione;
- promozione e gestione di iniziative e servizi educativi rivolti ai minori, al fine di promuovere la crescita, la socializzazione e la formazione;
- organizzazione e gestione di iniziative, quali attività di gruppo e laboratori, al fine di promuovere lo sviluppo di abilità, attitudini nonché la crescita delle competenze di base;

b) **organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale;**

- organizzazione di eventi culturali a scopo ricreativo, rivolti ai minori e alle loro famiglie, finalizzati alla aggregazione e al coinvolgimento degli utenti;
- servizi di accoglienza estiva di minori superiori ai sei anni, mediante l'organizzazione di attività ludico – ricreative con finalità educative, di integrazione sociale e di miglioramento delle capacità relazionali;
- organizzazione e promozione di convegni e incontri, anche rivolti ai nuclei familiari dei minori, tesi all'approfondimento e divulgazione di temi quali la crescita, la formazione dei minori e il rapporto con la genitorialità; coinvolgimento artistiche e culturali;
- iniziative culturali e artistiche finalizzate alla crescita culturale;

- iniziative educative nonché incontri di condivisione, finalizzati a promuovere la cultura della solidarietà e del dono.

**c) formazione extrascolastica finalizzata al contrasto alla povertà educativa e al pieno inserimento dei minori nella comunità locale;**

- gestione di servizi educativi extrascolastici, quali attività di sostegno e aiuto allo studio, rivolti ai minori in difficoltà o che versino in situazioni di disagio personale, familiare, affettivo, relazionale o sociale;
- iniziative finalizzate a favorire la scolarizzazione e il coinvolgimento in ambito scolastico-educativo, con particolare riferimento alla scuola dell'infanzia;
- iniziative solidaristiche rivolte ai minori e ai nuclei familiari in difficoltà, o comunque in situazioni di disagio personale, familiare, affettivo e relazionale, tese al sostegno della genitorialità in ambito educativo nonché al pieno inserimento nella comunità locale degli alunni e dei loro familiari;
- attività e servizi finalizzati a garantire il diritto all'istruzione e opportunità formative;



3. L'attività educativa è volta ad integrare l'opera della famiglia promuovendo una cultura pedagogica ispirata ai valori della fede cattolica e della tradizione cristiana ed è svolta nel rispetto delle identità culturali e sociali delle famiglie e della normativa nazionale e regionale vigente.
4. Con riferimento ai servizi offerti e alle attività svolte, la Fondazione potrà approvare un apposito regolamento per disciplinare i rapporti con le famiglie, con le istituzioni e con il personale dipendente.
5. La Fondazione può svolgere anche attività secondarie e strumentali, rispetto alle attività di interesse generale, e attività di raccolta fondi secondo i criteri e nei limiti fissati dalle norme in vigore, in base alle decisioni assunte dal Consiglio di Amministrazione, che dovrà documentare il carattere secondario e strumentale delle stesse nella relazione di missione o nella nota integrativa al bilancio.
6. La Fondazione per il perseguimento delle proprie finalità può collaborare con soggetti pubblici e privati, anche in regime convenzionale, e può aderire ad organismi locali e nazionali che perseguono finalità analoghe.

*Adriano Paoletti*

### TITOLO III

#### PATRIMONIO, RISORSE, ESERCIZIO SOCIALE E VOLONTARI

##### ART. 3

1. Il patrimonio della Fondazione si compone del fondo di dotazione e delle riserve.
2. Il fondo di dotazione è incrementato dai beni immobili, dai valori mobiliari e dalle somme espressamente destinati ad incremento del fondo di dotazione.
3. Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
4. È fatto divieto di distribuire, a qualsiasi titolo, ed anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione.
5. Gli eventuali utili o avanzi di gestione incrementano il patrimonio della Fondazione e sono destinati dal Consiglio di Amministrazione a riserva o a incremento del fondo di dotazione.

##### ART. 4

1. Per l'adempimento dei suoi compiti la Fondazione dispone delle seguenti risorse:
  - entrate derivanti dal patrimonio;
  - entrate derivanti dalle attività di interesse generale svolte;
  - entrate derivanti dallo svolgimento di attività diverse da quelle generali, secondarie e strumentali;
  - contributi e finanziamenti di soggetti pubblici e privati;
  - elargizioni, donazioni, lasciti, liberalità, di soggetti pubblici e privati, non espressamente destinati all'incremento del patrimonio.

##### ART. 5

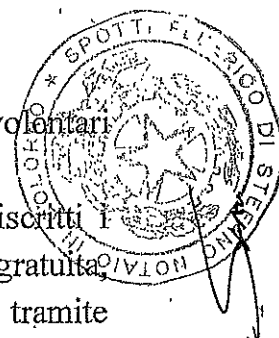
1. L'esercizio sociale della Fondazione va dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno

solare.

2. Entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, termine prorogabile fino a 180 giorni quando specifiche esigenze lo rendano necessario, il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio di esercizio composto da tutti i documenti previsti dalla normativa in vigore e predisposti secondo la stessa.
3. Nei documenti di bilancio il Consiglio di Amministrazione deve dare evidenza del carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale svolte dalla Fondazione.
4. La Fondazione, per libera determinazione del Consiglio di Amministrazione o al superamento dei limiti patrimoniali previsti ex lege, redige e adotta il Bilancio Sociale nel rispetto delle normative vigenti, provvedendo al deposito nel Registro Unico Nazionale entro il 30 giugno di ogni anno.

#### ART. 6

1. La Fondazione per lo svolgimento delle proprie attività può avvalersi di volontari nei limiti e alle condizioni previste dall'art. 17 del d.lgs. n. 117/2017.
2. La Fondazione cura la tenuta di un apposito registro nel quale sono iscritti i volontari che, in modo non occasionale, prestano la propria opera gratuita, spontanea e personale, a favore della comunità e del bene comune per il tramite della Fondazione.
3. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario; al volontario la Fondazione può rimborsare le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, sulla base di quanto preventivamente stabilito e disciplinato dal Consiglio di Amministrazione.
4. La Fondazione provvede ad assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle attività di volontariato e la responsabilità civile verso terzi.



#### TITOLO IV ORGANI

#### ART. 7

1. Sono organi della Fondazione:
  - l'Assemblea dei Partecipanti;
  - il Consiglio di Amministrazione;
  - il Presidente ed il Vicepresidente;

*Adriano Paoletti*

- l'Organo di controllo.

2. Le cariche della Fondazione, con esclusione di quella dell'Organo di controllo che può comportare un compenso, sono gratuite. Ai componenti degli organi della Fondazione compete il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio dell'incarico.

#### ART. 8

1. I Partecipanti della Fondazione sono i soggetti che risultano soci della Associazione "*Scuola dell'Infanzia di Sorbolo Monumento ai Caduti in Guerra*" al momento della trasformazione dell'ente in Fondazione nonché i soggetti, persone fisiche e persone giuridiche, che, successivamente, vengano riconosciuti tali ai sensi del presente statuto.
2. Le persone fisiche che intendono acquisire la qualifica di Partecipanti della Fondazione devono presentare domanda in forma scritta, indirizzata al Consiglio di Amministrazione e sottoscritta da almeno due Partecipanti in essere, contenente l'espressa accettazione e condivisione delle finalità dell'Ente, nonché l'impegno ad osservare lo Statuto, i Regolamenti e le delibere assunte dagli Organi sociali.
3. Il Consiglio di Amministrazione, ricevuta la domanda, provvede a sottoporla alla prima Assemblea utile dei Partecipanti che delibera l'accoglimento ovvero il rigetto dell'istanza. Dell'eventuale rigetto viene data comunicazione, debitamente motivata, al soggetto interessato.
4. In caso di accoglimento della domanda di ammissione, la relativa deliberazione dell'Assemblea è annotata nel libro dei Partecipanti
5. Tutti i Partecipanti hanno i medesimi diritti e doveri.
6. I Partecipanti possono rinunciare a tale *status* ed ai conseguenti diritti con una comunicazione scritta inviata alla Fondazione in persona del Presidente. I diritti inerenti allo *status* di Partecipante non sono trasmissibili né per atto tra vivi, né mortis causa.

#### ART. 9

1. L'Assemblea dei Partecipanti è composta dai Partecipanti in essere, risultanti dall'apposito Libro, e si intende legittimamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentato un numero di partecipanti pari alla metà più uno di quelli in carica. In seconda convocazione l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero, purché superiore a 5, dei partecipanti presenti o rappresentati.

2. L'Assemblea dei Partecipanti delibera in ordine a:
- a) elezione del Presidente, del Vicepresidente e di 2 (due) membri del Consiglio di Amministrazione, scelti anche tra persone che non sono Partecipanti della Fondazione;
  - b) nomina dell'Organo di controllo e determinazione dell'eventuale compenso;
  - c) attribuzione della qualità di Partecipante;
  - d) proposte e pareri per le modifiche statutarie;
  - e) indicazione dell'ente del terzo settore cui devolvere il patrimonio residuo in caso di estinzione della Fondazione, attenendosi alla previsione di cui all'art. 14 comma 2.
3. Le delibere della Assemblea dei Partecipanti sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei membri presenti.
4. Ogni partecipante può farsi rappresentare in Assemblea da altro Partecipante mediante delega scritta; ogni Partecipante non può avere più di una delega. Le deleghe concorrono a formare il numero legale e le votazioni devono avvenire in modo palese.
5. L'Assemblea dei Partecipanti è convocata almeno una volta all'anno, per l'illustrazione, da parte del Presidente della Fondazione, delle attività svolte e dei programmi di sviluppo della Fondazione; su tali temi la Assemblea può esprimere valutazioni e pareri di natura consultiva.
6. L'Assemblea dei Partecipanti può formulare proposte al Consiglio di Amministrazione in merito alle modifiche da apportare allo Statuto della Fondazione. Il Consiglio di Amministrazione è inoltre tenuto ad acquisire il parere della Assemblea dei Partecipanti sulle modifiche statutarie che intende approvare; a tal fine l'Assemblea dei Partecipanti deve formulare il proprio parere entro il termine stabilito dal Consiglio di Amministrazione.
7. A cura del Consiglio di Amministrazione viene tenuto un Libro dei Partecipanti, attestante i Partecipanti in essere, nonché un libro verbali per le riunioni e le delibere dell'Assemblea dei Partecipanti.
8. Il Presidente della Fondazione convoca l'Assemblea dei Partecipanti ogni qualvolta lo ritenga opportuno o quando ne faccia richiesta almeno un quarto dei Partecipanti



*Adriano Pylon*

in essere.

9. L'Assemblea è convocata, presso la sede della Fondazione o anche altrove purché in Italia, con lettera raccomandata o con qualsiasi mezzo, anche telematico, idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, inviata almeno otto giorni prima di quello previsto per la riunione.

10. L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Fondazione o, in sua assenza, da persona designata dai presenti.

11. La riunione può svolgersi anche con interventi dislocati in più luoghi audio/video collegati a condizione che sia consentito:

a. al Presidente di accertare la identità e la legittimazione dei Partecipanti intervenuti, di regolare lo svolgimento della adunanza e di constatare e proclamare i risultati delle votazioni;

b. al verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi;

c. agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

12. Delle riunioni è steso il verbale, a cura del segretario nominato dal Presidente fra gli intervenuti, che deve essere riportato nel Libro Verbali. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante.

## **ART. 10**

1. La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 7 membri così nominati:

- 4 membri eletti dalla Assemblea dei Partecipanti, tra i quali il Presidente e il Vicepresidente;
- un membro nominato dal Vescovo di Parma;
- due membri nominati dal Comune di Sorbolo-Mezzani

2. Ai Consiglieri di Amministrazione si applicano le previsioni di cui all'art. 2382 del Codice civile.

3. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica quattro anni e, comunque, fino alla sua sostituzione. I membri del Consiglio di Amministrazione sono rieleggibili.

4. Entro il termine di 90 (novanta) giorni dalla scadenza del mandato, il Consiglio di Amministrazione uscente invita il Comune di Sorbolo - Mezzani e il Vescovo di Parma all'indicazione dei membri di propria competenza, ai sensi dell'art.10, comma primo.
5. Il Consigliere che non intervenga a n. 3 (tre) sedute consecutive senza legittimo impedimento decade dall'incarico; la decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione.
6. Qualora durante il mandato venissero a mancare uno o più Consiglieri, il Consiglio invita la Assemblea dei Partecipanti, o l'ente competente ad effettuare la nomina del sostituto, che resterà in carica sino alla scadenza dell'organo.
7. Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri di straordinaria e ordinaria amministrazione per il raggiungimento dei fini statuari, eccezion fatta per gli atti che la legge e il presente statuto riservano ad altri organi della Fondazione.
8. Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei propri poteri o ad uno o più dei suoi componenti, fissandone i limiti e le modalità di esercizio nell'atto di delega.
9. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede della Fondazione o anche altrove purché in Italia, su convocazione del Presidente che lo presiede, ovvero su richiesta di almeno due dei suoi componenti e sarà validamente costituito quando siano presenti almeno la maggioranza dei Consiglieri in carica.
10. L'avviso di convocazione, contenente l'indicazione delle materie da trattare e del luogo, della data e dell'ora dell'adunanza, può essere trasmesso con qualsiasi mezzo, anche telematico, idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, e deve essere inviato almeno sette giorni prima della riunione. In caso di urgenza tale termine può essere ridotto a tre.
11. Le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche con interventi dislocati in più luoghi audio/video collegati a condizione che sia consentito:
  - a) al Presidente di accertare la identità e la legittimazione dei consiglieri intervenuti, di regolare lo svolgimento della riunione e di constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
  - b) al verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi;
  - c) ai consiglieri intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione



*Adriano Paoletti*

simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

12. L'andamento della riunione e le delibere assunte dovranno risultare dal verbale steso dal Segretario della riunione, nominato dal Presidente anche tra non consiglieri, firmato dal Presidente e dal Segretario e riportato nell'apposito libro.

13. Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza dei presenti, salve le diverse maggioranze previste dal presente Statuto. Le delibere devono essere assunte con voto palese.

#### ART. 11

1. Il Presidente e il Vicepresidente della Fondazione sono eletti dalla Assemblea dei Partecipanti.

2. Essi durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

3. Qualora durante il mandato, per una qualsiasi causa, il Presidente o il Vicepresidente venissero a mancare, la Assemblea dei Partecipanti procede con la massima urgenza alla elezione del sostituto, che resterà in carica sino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione.

4. Il Presidente:

- ha la legale rappresentanza della Fondazione nei confronti dei terzi e in giudizio;
- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, proponendo l'ordine del giorno da trattare nelle rispettive adunanze;
- dà esecuzione alle delibere del Consiglio di Amministrazione;
- convoca e presiede l'Assemblea dei Partecipanti;
- adotta, in caso di urgenza o necessità, i necessari provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, con l'obbligo di sottoporli a ratifica entro venti giorni.

5. In caso di impedimento il Presidente è sostituito dal Vicepresidente, anche nella rappresentanza legale della Fondazione.

6. Il Presidente della Fondazione può conferire procure, per singoli affari o categorie di affari, ad altri componenti del Consiglio di Amministrazione e a terzi.

## ART. 12

1. La vigilanza contabile ed amministrativa della Fondazione è esercitata da un Organo di controllo monocratico eletto dalla Assemblea dei Partecipanti e scelto tra persone iscritte nel Registro dei Revisori Legali istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.
2. Si applica l'articolo 2399 del Codice civile sulle cause di ineleggibilità e decadenza dell'Organo di controllo.
3. L'Organo di controllo vigila sulla osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
4. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale avendo particolare riguardo al rispetto delle disposizioni vigenti relative alle attività di interesse generale, e a quelle secondarie e strumentali e di raccolta fondi, svolte dalla Fondazione.
5. L'Organo di controllo può partecipare alle adunanze del Consiglio di Amministrazione ed è tenuto a farlo quando all'ordine del giorno si trattano argomenti che riguardano analisi di bilancio e la relativa approvazione.
6. L'Organo di controllo dura in carica quattro anni ed è rieleggibile.
7. All'Organo di controllo può essere riconosciuto un compenso, nella misura stabilita dalla Assemblea dei Partecipanti in sede di nomina.
8. L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può richiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.



*Handwritten signature*

*Adriano Paoletti*

## TITOLO V

### MODIFICHE STATUTARIE, ESTINZIONE E NORMA DI RINVIO

## ART. 13

1. Le modifiche dello statuto, una volta acquisito il parere consultivo della Assemblea dei Partecipanti, sono approvate dal Consiglio di Amministrazione, con il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto.

#### ART. 14

1. La Fondazione si estingue quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi e negli altri casi previsti dall'art. 27 del Codice civile.
2. In caso di estinzione il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere positivo del competente Ufficio del RUNTS, ad un ente del terzo settore operante sul territorio del Comune di Sorbolo Mezzani, privilegiando enti svolgenti attività d'interesse generale in ambito educativo e di istruzione.
3. Nel rispetto della costituzione originaria dell'Ente Asilo Monumento e della volontà espressa dai fondatori, l'Ente beneficiario del patrimonio residuo, dovrà garantire l'accesso ai cittadini, la conservazione e la cura del Monumento ai Caduti, quale patrimonio di ideali appartenente alla Comunità.

#### Art.15

1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del Codice civile, al Codice del Terzo Settore e alle altre norme in vigore applicabili agli enti del terzo settore.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Boschi', is located at the bottom right of the page.